



COMUNE DI CIGLIANO

REGOLAMENTO DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Settembre 2023
Gennaio 2025



INDICE

Sezione Prima – Principi Generali

| | |
|---|---|
| ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| ART. 2: INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE | 3 |
| ART. 3: RUOLO DELL'ASSOCIAZIONISMO | 3 |
| ART. 4: REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI | 4 |

Sezione Seconda - Accesso all'Albo delle Associazioni e suo funzionamento

| | |
|---|---|
| ART. 5: UFFICIO COMPETENTE ALLA GESTIONE | 4 |
| ART. 6: MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE | 4 |
| ART. 7: DETERMINAZIONE DI ISCRIZIONE | 5 |
| ART. 8: COMUNICAZIONI PERIODICHE | 5 |
| ART. 9: CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE | 5 |
| ART. 10: ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE | 6 |
| ART. 11: ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE MEDIATA | 6 |
| ART. 12: ACCORDI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | 7 |

Sezione Terza - Consulta delle Associazioni

| | |
|---|---|
| ART. 13: LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI | 7 |
| ART. 14: COMPITI DELLA CONSULTA | 7 |
| ART. 15: ORGANI DELLA CONSULTA | 8 |
| ART. 16: COMPITI DELL'ASSEMBLEA | 8 |
| ART. 17: FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA | 8 |
| ART. 18: IL PRESIDENTE | 9 |
| ART. 19: IL COMITATO ESECUTIVO | 9 |
| ART. 20: SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | 9 |

Sezione Quarta - Norme finali

| | |
|---|----|
| ART. 21: PUBBLICITA' | 10 |
| ART. 22: NORME TRANSITORIE - ENTRATA IN VIGORE | 10 |
| ART. 23: RIFERIMENTI NORMATIVI - AMBITO DI APPLICAZIONE | 10 |



Sezione prima - Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, i rapporti con le associazioni operanti sul territorio del Comune di Cigliano, mediante l'istituzione di apposito Albo delle Associazioni.

Per Associazioni si intendono le organizzazioni che rechino nel loro oggetto statutario lo svolgimento di attività di utilità sociale senza fine di lucro, e la cui vita associativa sia ispirata a principi democratici.

All'Albo possono aderire tutte le forme associative.

L'Albo delle Associazioni viene conservato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, dove è in libera consultazione

Art. 2

Indicazione delle attività di utilità sociale

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per attività di utilità sociale:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza;
- le attività socio-assistenziali e umanitarie;
- la tutela e promozione dei diritti civili;
- l'istruzione, la formazione e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- le attività di utilità sociale connesse al dialogo interreligioso ed alla multiculturalità;
- lo sport dilettantistico;
- le attività ricreative e del tempo libero, con particolare riferimento alle aggregazioni di quartiere;
- la promozione del territorio comunale, della cultura, dell'arte e delle cose di interesse storico e artistico
- attività di protezione civile; la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- lo sviluppo economico e sociale.

Art. 3

Ruolo dell'associazionismo

Ferma restando l'autonomia negoziale delle associazioni, riconosciuta dal vigente ordinamento, il Comune riconosce loro, nell'ambito dei loro rapporti con l'Ente:

- un ruolo di consultazione;
- un ruolo di azione amministrativa mediata per conto del Comune.

Art. 4

Requisiti delle associazioni

Ferme restando le regole di funzionamento, i requisiti di accesso, le associazioni che intendono essere iscritte all'Albo comunale, **devono avere sede nel Comune di Cigliano o comunque svolgere attività di interesse per l'Amministrazione e la collettività** e rendere conforme la loro attività oltre che alle finalità tematiche di cui all'art. 2 del presente regolamento, al rispetto dei principi di libero



accesso alla medesima da parte di chi ne voglia far parte accettandone lo statuto sociale, nonché di democraticità nel funzionamento, basato sul principio del formarsi del libero convincimento individuale e sulla formazione della volontà collettiva su basi del consenso maggioritario.

Non è ammessa l'iscrizione all'Albo comunale di quelle associazioni il cui legale rappresentante si trovi in una delle condizioni ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui all'art. 10 del D. Lgs. 235/2012.

Sezione seconda – Accesso all'Albo e suo funzionamento

Art. 5

Ufficio competente alla gestione

L'ufficio deputato alla gestione dell'Albo è il Servizio Affari Generali – Servizio Amministrativo - ufficio Segreteria.

Art. 6

Modalità di iscrizione all'Albo comunale

Possono iscriversi all'Albo comunale dietro richiesta del loro rappresentante legale e compilando apposita modulo da ritirare presso l'URP:

- a) le associazioni aventi per oggetto attività ricomprese al precedente articolo 2, aventi sede nel Comune **o comunque che svolgono attività di interesse per l'Amministrazione e la collettività** senza fini di lucro;
- b) le sezioni locali appartenenti a associazioni regionali, nazionali o internazionali che operano sul territorio di Cigliano.

Nella richiesta di iscrizione è necessario indicare l'area tematica all'interno della quale opera l'associazione scegliendo tra le seguenti:

1. Culturale, musicale e ricreativa
2. Sociale e socio-sanitaria
3. Tutela ambientale e del territorio
4. Sport e tempo libero

Per le citate associazioni è richiesta la seguente documentazione da allegare alla domanda di iscrizione all'Albo:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, eventualmente registrato;
- una dichiarazione contenente la consistenza numerica dell'Associazione e il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo;
- una relazione sulle attività già svolte nel corso dell'anno precedente la richiesta di iscrizione;
- il programma per l'anno in corso;
- quanto si ritenga utile per far conoscere l'attività dell'Associazione;
- copia dell'ultimo bilancio approvato (salvo il primo anno per le associazioni neocostituite);
- autocertificazione del legale rappresentante di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui all'art. 10 del D. Lgs. 235/2012.

Art. 7

Determinazione di iscrizione



Il Funzionario responsabile del competente servizio entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione.

L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

L'Albo è annualmente aggiornato entro il mese di luglio.

Art. 8 Comunicazioni periodiche

Annualmente, entro il 30 Giugno di ogni anno, pena la cancellazione, le associazioni iscritte all'Albo, procedono a cura del proprio legale rappresentante, a comunicare all'ufficio deputato alla gestione dell'Albo, la sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, ovvero il venir meno dei requisiti essenziali e comunque le variazioni all'entità del corpo sociale o delle cariche sociali intervenute e le variazioni apportate allo statuto mediante compilazione di apposito modulo (allegato 2). Le stesse associazioni si impegnano contestualmente a presentare nella stessa occasione il rendiconto economico relativo all'anno solare precedente.

Qualora le Associazioni svolgano attività finanziate (in tutto o in parte dall'Amministrazione Comunale) sono tenute a presentare entro il medesimo termine una relazione sulle attività svolte. Le associazioni iscritte all'Albo si impegnano a presentare entro il mese di Novembre di ogni anno le proposte per iniziative o manifestazioni di interesse pubblico che intendano organizzare durante l'anno successivo allo scopo di redigere, d'intesa con l'amministrazione comunale, un calendario annuale.

Art. 9 Cancellazione dall'Albo comunale

La cancellazione dall'albo comunale è disposta dal funzionario competente nel caso di perdita accertata dei requisiti richiesti.

L'inattività protratta per almeno 2 anni comporta la cancellazione.

La cancellazione deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di 30 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.

Il Responsabile del Servizio valuta la documentazione e procede nei seguenti modi:

- cancellazione dall'albo se l'Associazione non risponde o se la documentazione risulta insufficiente o comunque dimostra l'inattività sociale;
- sospende e revoca il procedimento di cancellazione se l'associazione evidenzia adeguata attività sociale svolta o espone giustificati motivi che ne hanno impedito l'attività.

In caso di ulteriore contenzioso o se comunque l'Associazione contesta la cancellazione dall'Albo, la Giunta Comunale valuta definitivamente il caso e delibera a suo insindacabile giudizio.

Art. 10 Attività di consultazione

La Giunta Municipale consulta le associazioni iscritte all'albo, attraverso la convocazione di una assemblea dei rappresentanti delle stesse.

La consultazione dei rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo può avvenire, a cura della Giunta Comunale e/o delle commissioni consiliari permanenti, anche per singole aree tematiche, con le stesse modalità di cui sopra, anche prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale



di specifici provvedimenti aventi carattere programmatico o regolamentare e inerenti le materie di specifico interesse.

In caso di costituzione della Consulta delle Associazioni si applica quanto disposto al successivo art. 21.

Art. 11

Attività di amministrazione mediata

Il Comune di Cigliano riconosce alle singole associazioni iscritte all'albo un ruolo di concorso attivo nell'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente, sia proprie sia a esso delegate ovvero attribuite.

Annualmente in concomitanza della preparazione del bilancio di previsione il Comune individua iniziative che l'amministrazione intende affidare all'associazionismo, determinandone le somme stanziare, l'entità del concorso finanziario e in genere tutte le notizie idonee a promuovere la presentazione di progetti di iniziative in forma singola ovvero in forma associata fra i vari sodalizi.

Il Comune di Cigliano potrà stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo apposite convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto dell'Associazione verso terzi, qualora siano ritenute di rilevante interesse pubblico.

Il Comune di Cigliano potrà stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo apposite convenzioni con le quali regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.

Il Comune di Cigliano potrà altresì stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo apposite convenzioni con le quali regolamentare la compartecipazione (in termini finanziari o di fornitura di beni e servizi) delle medesime a spese di investimento comunali.

Nel caso di convenzioni tra Associazioni e Comune, queste devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni.

Art. 12

Accordi con l'Amministrazione Comunale

E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di stipulare eventuali convenzioni e/o accordi, nel rispetto del codice dei contratti e del codice del terzo settore, per finanziare progetti di particolare interesse per l'Ente stesso o per il territorio di riferimento. Tali progetti possono essere predisposti e realizzati anche da Associazioni non aventi sede nel Comune di Cigliano.

Le associazioni iscritte all'Albo si impegnano a discutere eventuali modifiche e/o integrazioni ai propri programmi (attività, specifiche manifestazioni...) su iniziativa dell'Amministrazione comunale nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento, allo scopo di rendere il contenuto delle stesse più confacente agli obiettivi del Comune di Cigliano nei settori di cui al precedente art. 2.

Sezione terza - Consulta delle Associazioni

Art. 13

La Consulta delle Associazioni



Con proprio atto la Giunta Comunale, in conformità ai seguenti articoli, può costituire la Consulta delle Associazioni di cui fanno parte tutte le associazioni iscritte all'albo.

La Consulta contribuisce alla vita amministrativa ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente regolamento ed il Comune di Cigliano gli riconosce un ruolo di concorso attivo nell'esercizio delle funzioni dell'Ente, sia proprie sia ad esso delegate ovvero attribuite.

La Consulta, ove costituita, è interlocutore privilegiato dell'Ente e svolge il ruolo di cui ai citati articoli 10 e 11.

Art. 14 **Compiti della Consulta**

La Consulta delle Associazioni ha come compiti:

- l'attività di coordinamento tra le varie associazioni iscritte all'Albo comunale per le attività che queste attuano per delega o per progetti finanziati dall'amministrazione;
- la definizione di programmi comuni fra le associazioni iscritte all'albo comunale da sottoporsi al Comune ovvero a altri enti locali o istituzioni;
- l'esercizio di attività comuni alle associazioni nei confronti di tutta la popolazione;
- la possibilità di assumere, per le associazioni che aderiscono e per la disciplina e lo svolgimento di determinate attività, una organizzazione comune;
- l'esercizio di attività comuni a tutte le associazioni per il funzionamento delle stesse;
- la possibilità di essere consultata dal Comune, per esprimere un parere non vincolante sulle scelte del Comune stesso che incidono sull'attività delle associazioni.

Art. 15 **Organi della Consulta**

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente

Gli organi esecutivi della Consulta (Presidente e Comitato Esecutivo) restano in carica 3 anni.

Le cariche di membro dell'Assemblea, di Presidente, e di membro del Comitato Esecutivo sono gratuite.

Art. 16 **Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea della Consulta è l'organo di indirizzo, di programmazione generale e di impulso.

E' composta dal legale rappresentante o da un suo delegato, per ciascuna delle Associazioni iscritte all'albo del Comune ed è presieduta dal Presidente.

Gli amministratori del comune, delle Azienda speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali e i dipendenti di detti enti e organismi non possono far parte della Consulta in rappresentanza del Comune.

L'Assemblea della Consulta elegge al suo interno il Comitato esecutivo, composto da un numero di 7 membri.

Art. 17 **Funzionamento dell'Assemblea**

La seduta di insediamento dell'Assemblea è convocata dal Sindaco. Nella seduta di



insediamento l'Assemblea procede, tra i suoi componenti, all'elezione dei membri del Comitato Esecutivo.

Insediatasi, l'Assemblea viene convocata dal Presidente o suo vicario per discutere delle questioni che il Comitato Esecutivo intenda sottoporre all'attenzione della stessa assemblea.

Il Presidente riunisce l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti o su richiesta dei due quinti del Comitato esecutivo, inserendo all'ordine del giorno la questione per la quale è stata richiesta la convocazione.

Di ciascuna riunione viene redatto uno specifico verbale a cura di un membro dell'Assemblea stessa che assume il ruolo di Segretario.

L'Assemblea può adottare atti di autoregolamentazione dei propri lavori o di organizzazione della Consulta, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

L'Assemblea può a sua volta prevedere un'articolazione della Consulta in apposite sezioni tematiche.

Art. 18

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene eletto dall'Assemblea nella sua seduta d'insediamento, e dura in carica 3 anni. Elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

L'elezione dei membri deve prevedere almeno un rappresentante per ogni area tematica indicata all'Art. 6.

I membri sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi.

Il Comitato Esecutivo supporta il Presidente nell'espletamento della sua attività.

Spetta al Comitato Esecutivo il compito di istruire, predisporre ed approfondire tutti gli affari di competenza dell'Assemblea.

Nel caso di organizzazione della Consulta in Sezioni tematiche il Comitato Esecutivo cura il coordinamento dell'attività tra le Sezioni stesse.

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri; rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.

Nei casi in cui il Presidente non possa svolgere le sue funzioni, viene sostituito dal Vice Presidente.

Il presidente rimarrà comunque in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.

La perdita della qualifica di membro dell'Assemblea provoca l'immediata decadenza dalla carica di Presidente e membro del Comitato Esecutivo.

Il Presidente rappresenta la Consulta delle Associazioni, convoca, presiede e coordina le riunioni, in collaborazione col Comitato Esecutivo, cura la programmazione e la formazione degli ordini del giorno, stabilisce i collegamenti tra la Consulta e l'Amministrazione comunale, adotta i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento dell'organo, svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dal regolamento interno, se adottato.

Art. 20

Supporto dell'Amministrazione Comunale



La Consulta delle Associazioni ha sede presso il Palazzo Comunale e l'Amministrazione Comunale mette a disposizione locali, attrezzature d'ufficio.

Sezione quinta - Norme finali

Art. 21 Pubblicità

La Giunta comunale ed il funzionario competente dispongono le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 142/90, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 22 Norme Transitorie - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

In fase di predisposizione dell'Albo sarà cura dell'Amministrazione Comunale pubblicizzare adeguatamente la formazione dello stesso, in modo da raccogliere l'adesione delle associazioni operanti sul territorio ciglianese.

Art. 23 Riferimenti normativi – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e dall'art. 7 della Legge 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra l'Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

